

AGEVOLAZIONI

Iper ammortamento fino al 30 settembre 2018

di Dottryna



Con l'obiettivo di "favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0»" la legge di Bilancio 2017 ha introdotto il c.d. "iper ammortamento".

Al fine di approfondire gli aspetti dell'agevolazione, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "Misure agevolative", una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo si occupa dell'ambito temporale del beneficio di recente modificato ad opera del D.L. 91/2017.

L'*iper ammortamento* consiste nella possibilità di **maggiore del 150%**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di *leasing*, il **costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico** (elencati nell'[allegato A alla L. 232/2016](#)).

Sotto il **profilo temporale**, a seguito delle disposizioni di cui all'[articolo 14 del D.L. 91/2017](#) (c.d. "Decreto Sud") convertito nella L. 123/2017, **la maggiorazione del 150% si applica agli investimenti** in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico **effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018** (in luogo del precedente 30/06/2018), a condizione che entro il 31/12/2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, a seguito della proroga dei termini, **l'*iper ammortamento* si applica agli investimenti effettuati entro il 31/12/2017** ovvero entro il **30/09/2018** in presenza delle condizioni elencate; per la verifica di tali condizioni la [circolare AdE 4/E/2017](#) rimanda ai chiarimenti forniti in tema di *super ammortamento* di seguito riepilogati e "adattati" ai nuovi termini previsti per il solo *iper ammortamento*.

Beni in *leasing* Per i **beni acquisiti tramite *leasing***, entro il **31/12/2017** deve essere:

- **sottoscritto dalle parti il relativo contratto di *leasing*** e
- **avvenuto il pagamento di un maxi-canone** in misura almeno pari al 20%

della quota capitale dovuta al locatore.

In tal caso, l'*iper*-ammortamento **spetterà anche per i contratti di *leasing* per i quali il momento di effettuazione dell'investimento** (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) **si sia verificato oltre il 31/12/2017 ed entro il 30/09/2018.**

Beni in appalto Per i **beni realizzati mediante contratto di appalto**, si può avere l'estensione temporale del beneficio al 30/09/2018 **a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:**

- il **contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti;**
- **sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.**

In tale ipotesi, l'*iper*-ammortamento **spetterà anche per i contratti di appalto per i quali il momento di effettuazione dell'investimento** (data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, data in cui l'opera o porzione di essa risulta verificata ed accettata dal committente) **si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ma entro il 30 settembre 2018.**

**Beni in
economia**

In merito ai beni **realizzati in economia**, la [circolare 23/E/2016](#) ha chiarito che la maggiorazione spetta anche per i lavori iniziati nel corso del periodo agevolato ovvero iniziati/sospesi in esercizi precedenti a tale periodo, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo in questione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato [articolo 109 del Tuir](#), anche se i lavori risultano ultimati successivamente alla data di cessazione dell'agevolazione.

Pertanto, nel caso di specie - trattandosi di beni realizzati internamente - la **prima condizione prevista dalla norma** (l'accettazione dell'ordine da parte del venditore) **non rileverà ai fini dell'estensione del beneficio** agli investimenti effettuati entro il 30/09/2018. Tale estensione, nel caso di beni in economia, **può essere ottenuta qualora entro il 31/12/2017 risultino sostenuti costi pari almeno al 20% dei costi sostenuti nel periodo 01/01/2017 - 30/09/2018.**

Ai fini della spettanza della maggiorazione, anche per l'*iper* ammortamento vale il principio secondo cui **l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole della competenza** ([articolo 109, commi 1 e 2, Tuir](#)).

Dal momento di effettuazione degli investimenti - rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% - **deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio.** Al riguardo è opportuno evidenziare, infatti, che la maggiorazione, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, potrà essere dedotta - conformemente a quanto previsto dall'[articolo 102, comma 1, del Tuir](#) - solo **"a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene"**.

A differenza di quanto previsto in tema di *super* ammortamento, la disposizione contenuta nel [comma 11, dell'articolo 1, della L. 232/2016](#) prevede un ulteriore requisito per poter fruire della maggiorazione del 150%: quello della “*interconnessione*” del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.